

LEGGE REGIONALE

Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo

LEGGE REGIONALE

"Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto regionale e dell'art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, N. 616, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce la ristrutturazione, la riqualificazione, l'ammodernamento tecnologico e l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello spettacolo, nonché delle attrezzature e il loro uso diversificato.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

La Regione concede contributi a:

- a) enti pubblici che gestiscono esercizi cinematografici e teatrali e siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. 18.6.1931, n. 773;
- b) proprietari e/o gestori di sale cinematografiche o teatrali che, singoli o associati in cooperative o consorzi di esercenti, siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. 18.6.1931, n. 773.

Art. 3

(Contributi)

I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui al precedente art. 2, quale concorso in conto capitale o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia, per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti per i programmi di investimento.

Il 70% del fondo di copertura previsto dal successivo art. 8 è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale, mentre con il restante 30% si provvede alla costituzione di un fondo di garanzia per l'abbattimento, nel limite massimo del 12%, dei tassi di interesse sui finanziamenti ottenuti dai singoli soggetti di cui al primo comma del presente articolo fino ad un massimo di cinque anni.

Ciascun contributo in conto capitale è concesso in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 50 milioni.

La scelta del beneficio spetta al richiedente, ferma restando l'alternatività dell'intervento regionale.

I programmi devono riguardare:

- a) la ristrutturazione delle sale cinematografiche per renderle agibili sia per l'attività cinematografica sia per quella teatrale, musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei locali;
- b) la trasformazione delle sale cinematografiche e delle relative strutture per un loro uso diversificato ai fini della promozione culturale.

Art. 4

(Domanda e documentazione)

Per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono presentare domanda all'Assessorato alla Cultura, Tempo Libero della Regione Puglia entro il 30 settembre.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di cinque anni;
- b) relazione tecnica sullo stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto all'Albo degli ingegneri;
- c) conto economico previsionale e relazione tecnica sulle modalità e sui tempi di attuazione dei lavori;
- d) piano di copertura finanziaria degli investimenti;
- e) documento di approvazione del progetto da parte del Comune;
- f) progetto dei lavori e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme vigenti di sicurezza;
- g) dichiarazione di mantenimento per almeno sei anni della destinazione e dell'uso dell'immobile.

I soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono, inoltre, tenuti a produrre, quando siano soggetti collettivi:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'eventuale regolamento delle associazioni dei gruppi associati dei consorzi di esercenti, o delle cooperative cinematografiche o teatrali;
- b) elenco degli esercizi cinematografici o teatrali associati, con l'indicazione delle eventuali quote sociali sottoscritte da ciascun esercizio. Tale elenco deve essere prodotto con atto notorio o atto sostitutivo di notorietà;
- c) copia del bilancio, per le società, e della dichiarazione dei redditi per le imprese individuali e società assimilate.

Avranno diritto di precedenza le domande presentate dai soggetti previsti nei commi precedenti nei cui locali sia stata sospesa l'attività e che si impegnino a riprenderla almeno per il periodo indicato alla lettera g) del precedente comma.

Art. 5

La Regione Puglia definisce, con deliberazione del Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di assegnazione dei contributi nel limite massimo dello stanziamento previsto dall'esercizio in corso.

L'istanza di contributo non può essere ripetuta per la stessa struttura nell'arco del sessennio dalla concessione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzato interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalità per la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti inutilizzati verranno assegnati anche in conto capitale, fermo il rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo delle istanze.

Art. 6

(Liquidazione contributi)

Per la liquidazione dei contributi il richiedente deve presentare alla Regione - Assessorato Cultura e Tempo Libero - domanda corredata da:

- a) dichiarazione ribasciata dal Comune nella quale si attestino le date di inizio e del termine dei lavori;
- b) relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al preventivo presentato;
- c) documenti della spesa dei lavori effettuati;
- d) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla Commissione provinciale di cui all'art. 141 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 competente per territorio.

Art. 7

(Modalità di erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare gli interventi secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione degli interventi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Uguale provvedimento viene assunto dalla Giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato a norma della lettera g) dell'art. 4 della presente legge.

Alla liquidazione dei contributi provvede, con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si fa fronte per l'esercizio 1985 con la seguente variazione di bilancio:

PARTE II SPESA

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:		
- Cap. 1304130 "Spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti e interventi in materia faunistico-venatoria e ambientale L.R. 27.2.1984, n. 10"	1.000.000.000	1.000.000.000

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento:		
- Cap. 1303081 (c.n.i.) "Contributi in c/capitale ad enti pubblici e soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature"	700.000.000	700.000.000
- Cap. 1303082 (c.n.i.) "Fondo di garanzia finalizzato alla concessione di contributi in c/interesse a favore di enti pubblici o soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature"	300.000.000	300.000.000

Per gli anni successivi, si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 9

(Norma transitoria)

Limitatamente all'esercizio finanziario 1985, le domande e la documentazione di cui al precedente art. 4 dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti al precedente art. 5.

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martello)



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 26 marzo 1985 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

29 APR. 1985



p.c.c. (dott. ~~Rebato~~ Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 9039/21602

Bari, 28 MAG. 1985

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della  
Costituzione della Repubblica Italiana,

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

MASSOLARO

